



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Raffaele FRASCA - Presidente -
- Dott. Enrico SCODITTI - Consigliere -
- Dott. Chiara GRAZIOSI - Consigliere -
- Dott. Stefania TASSONE - Consigliere -
- Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

**ASSICURAZIONE
VITA**

Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli "eredi legittimi" - Eredi per rappresentazione - Inclusione - Decorrenza degli interessi corrispettivi - Dal momento della morte del "de cuius"

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 26487-202X0 proposto da:

(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)

R.G.N. 26487/2020

(omissis) domiciliate *ex lege* in Roma, piazza Cavour, presso la Cron.

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difese Rep.

dall'Avvocato (omissis) ;

Ud. 19/04/2023

- ricorrenti -

Adunanza camerale

contro

(omissis)

(omissis)

in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in (omissis) presso lo studio dell'Avvocato (omissis) che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro



(omissis)

- intimata -

Avverso la sentenza n. 837/2018 della Corte d'appello de L'Aquila, depositata il 17/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 19/04/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 837/20, del 17 giugno 2020, della Corte d'appello de L'Aquila, che – respingendone il gravame avverso l'ordinanza resa il 4 ottobre 2016 dal Tribunale di Lanciano, all'esito di giudizio dalle stesse radicato ex art. 702-bis cod. proc. civ. – ha confermato il rigetto della domanda di pagamento da costoro indirizzata nei confronti della società (omissis) (omissis)

2. Riferiscono, in punto di fatto, le odierne ricorrenti che, in data 26 febbraio 2012, decedeva la loro zia (omissis) (omissis) (omissis) la quale aveva sottoscritto con la società (omissis) (omissis) (poi divenuta società (omissis) ue polizze assicurative, di nominali € 15.000,00 ed € 60.000,00, entrambe indicanti come beneficiari, in caso di morte, "gli eredi legittimi dell'assicurato in parti eguali".

Essendo la (omissis) deceduta nubile, nonché senza ascendenti, discendenti o germani viventi, le predette (omissis) nonché con esse (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) si rivolgevano alla predetta società per ottenere – nelle rispettive qualità di eredi legittimi della defunta, trattandosi, tutti, di parenti di pari grado (il terzo), perché ciascuno di essi risultava figlio di fratelli e sorelle premorti alla comune dante causa – la liquidazione, in sette parti eguali, degli indennizzi.



Assumevano, infatti, che la ripartizione dovesse avvenire tra gli "eredi legittimi", ovvero solo quelli da ritenersi tali per chiamata diretta e non per rappresentazione, con esclusione, dunque, di (omissis) (omissis) trattandosi di parente di quarto grado della "de cuius", in quanto figlia della defunta (omissis) (omissis) a propria volta nipote "ex sorore" di (omissis) (omissis)

Alla loro richiesta del 10 luglio 2012 seguiva, tuttavia, una nota di (omissis) el successivo 27 luglio, con la quale la predetta società – ritenendo insufficiente la copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa d (omissis) (omissis) nell'interesse di tutti gli eredi (compresa la (omissis) nelle forme di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – richiedeva la documentazione relativa alla successione "mortis causa" della (omissis) I fine di procedere alla liquidazione degli indennizzi, poi effettuata tra il 28 e il 29 novembre 2013 in otto parti, includendo anche l'erede per rappresentazione.

Le odierne ricorrenti, pertanto, adivano l'autorità giudiziaria, al fine di ottenere che la ripartizione degli indennizzi fosse effettuata solo in sette parti, ovvero a favore unicamente degli eredi per chiamata diretta (cioè dei setti nipoti della (omissis) con esclusione della pronipote (omissis) erede per rappresentazione), oltre al pagamento degli interessi corrispettivi dalla data del decesso della "de cuius" – 26 febbraio 2012 – a quella dell'avvenuta corresponsione.

Si costituiva la società (omissis) a quale – oltre a resistere all'avversaria domanda – chiedeva (ed otteneva) di essere autorizzata a chiamare in causa la (omissis) er essere dalla stessa manlevata, in applicazione dell'art. 1189 cod. civ.

Costituitasi in giudizio anche la (omissis) il Tribunale, applicando l'istituto della rappresentazione, rigettava la domanda delle odierne ricorrenti, e con essa anche quella avente ad oggetto



il pagamento degli interessi corrispettivi, con decisione poi confermata dal giudice di appello.

3. Avverso la sentenza della Corte abruzzese hanno proposto ricorso per cassazione le (omissis) ulla base – come detto – di quattro motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 1920 cod. civ., oltre a falsa applicazione dell'art. 467 cod. civ., per essersi ritenuta tale norma applicabile al di fuori dell'ambito giuridico di riferimento, costituito dalla sola materia successoria, mentre la domanda azionata verte in materia contrattuale, nonché, infine, omessa applicazione degli artt. 565 e 572 cod. civ., norme che, nel definire la categoria dei "successori legittimi", individuano gli stessi "nell'ordine" e sulla base del criterio della "prossimità".

Le ricorrenti assumono che, in caso di assicurazioni sulla vita stipulate a beneficio degli "eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali", il beneficiario acquista contrattualmente e direttamente un diritto "proprio" alla corresponsione del dovuto, con esclusione, dunque, della natura ereditaria del diritto di credito. Su tale presupposto esse ritengono che, per l'individuazione dei beneficiari, non possa tenersi conto di un istituto di "diritto singolare" qual è quello della rappresentazione ex art. 467 cod. civ., sicché per "eredi legittimi" debbono intendersi soltanto quelli individuabili *ex lege* e direttamente sulla base dell'espressa e chiara previsione generale dell'art. 565 cod. civ., che usa il termine "nell'ordine", così enunciando un canone generale in forza del quale "il parente più prossimo esclude il più remoto".

Su tali basi, dunque, la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la pronipote (omissis) dal novero degli "eredi legittimi" ai quali si riferivano le due polizze.



3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost. – “nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria” (soprattutto nel riferimento a precedenti giudiziali “a contenuto inconciliabile”), oltre che “solo apparentemente” motivata “*per relationem*”, e ciò “mancando qualsiasi raffronto e vaglio della decisione di primo grado rispetto ai motivi di appello”.

Le ricorrenti, anche in questo caso, censurano la decisione della Corte territoriale di includere la pronipote (omissis) erede per rappresentazione, nel novero degli eredi legittimi, beneficiari delle due polizze assicurative.

3.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “viziata ricostruzione della disciplina giuridica degli interessi corrispettivi (art. 1282 cod. civ.), resa spuria dal travaso di elementi strutturali (l’imputabilità colpevole nel ritardo) propri della diversa disciplina dei non richiesti interessi moratori” (art. 1224 cod. civ.). Si censura, infatti, la sentenza impugnata per aver motivato il rigetto della domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sul rilievo che il tempo trascorso tra la morte della (omissis) il (omissis) – e la liquidazione degli indennizzi (avvenuta tra il 28 e 29 novembre 2013) “non potesse essere imputato alla società di assicurazioni”, la quale sarebbe stata posta in grado di pagare le somme previste nelle polizze solo dopo la trasmissione della documentazione necessaria per l’identificazione dei beneficiari, ovvero un atto notorio individuativo degli eredi della stipulante. Così argomentando, tuttavia, la sentenza impugnata ha espresso una “*ratio decidendi*” che sarebbe “del tutto irrilevante, non avendo gli interessi corrispettivi natura risarcitoria”.



Inoltre, si denuncia erronea individuazione dell'ambito operativo dell'art. 1282 cod. civ., oltre a violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 cod. civ., addebitandosi alla Corte territoriale di aver erroneamente qualificato come condizione sospensiva – e comunque quali presupposti giuridici di liquidità ed esigibilità del credito indennitario – vicende esterne al contratto, successive al suo perfezionamento e riconducibili ad un comportamento arbitrario del debitore, nella specie consistito nel negare rilievo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa da (omissis) (omissis) nell'interesse di tutti gli eredi.

Sotto questo specifico profilo è pure denunciata violazione, errata esegesi e omessa applicazione dell'art. 39, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fa divieto, anche alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità, di esigere atti di notorietà quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza del soggetto interessato.

Infine, è dedotta pure la reiterata elusione – rilevante ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ. – delle "obbligatorie regole di diritto", inizialmente enunciate in modo corretto, "ma poi sostituite, con indebite interpolazioni, da diverse regole coniate dal giudice al di fuori di qualsiasi riferimento giuridico giustificativo della deroga alla regola di diritto prima enunciata". Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata per aver fatto dipendere il mancato tempestivo pagamento degli indennizzi da una situazione di dubbio circa il numero dei beneficiari, senza, però, considerare che esso giammai avrebbe potuto giustificare l'omessa immediata corresponsione della (minor) quota di 1/8, non contestata, in attesa che si definisse la questione relativa al diritto della (omissis). Senza tacere, infine, del fatto che ancor più ingiustificata risulterebbe la decisione di escludere la decorrenza degli interessi quantomeno tra i sette mesi intercorsi tra il maggio



2013 – data di invio del richiesto atto notorio – e il novembre dello stesso anno, visto che non si comprende come, pur dopo che si era fatta chiarezza sulla situazione successoria relativa a (omissis) (omissis) si potesse sostenere che l'esigibilità del credito fosse "condizionata" alla risoluzione delle situazione di incertezza circa la posizione della (omissis)

3.4. Il quarto motivo ripropone, sostanzialmente, le censure oggetto di doglianza con il motivo che precede, denunciando – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 111, comma 6, Cost. – "nullità della sentenza per motivazione perplessa illogica e intrinsecamente contraddittoria, inducente a conclusione irrazionale, inidonea a rendere comprensibile la *ratio decidendi*".

4. Ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, la società (omissis) chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata la (omissis)

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. Il Procuratore Generale presso questa Corte non ha rassegnato conclusioni scritte.

8. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. Il ricorso va accolto, in relazione al suo terzo motivo.



9.1. I motivi primo e secondo – da esaminare congiuntamente, data la loro connessione – non sono fondati.

9.1.1. Gli stessi, infatti, vanno scrutinati in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Esse, muovendo dal presupposto secondo cui “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di “atto *inter vivos* con effetti *post mortem*”, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/o testamentari]» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01).

Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” (evenienza, quest’ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite, rigettando, in particolare, il ricorso – incidentale – volto ad escludere gli eredi per rappresentazione), è, per l’appunto, la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto.

In simili casi, pertanto, “la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una *eadem causa obligandi*, costituita dal contratto”, sicché, “come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (come si argomenta in



via di generalizzazione dall'art. 1298, secondo comma, cod. civ. e dall'art. 1101, primo comma, cod. civ.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale [...], il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall'assicuratore nella rispettiva misura" (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, *cit.*).

Su tali basi, quindi, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale di includere anche la (omissis) erede per rappresentazione, tra i beneficiari delle due polizze assicurative, confermando la scelta di (omissis) di operare una ripartizione degli indennizzi per otto (e non per sette) quote.

Né osta a tale conclusione il rilievo che dagli atti del giudizio di legittimità non emerge se la dante causa della (omissis) – ovvero, la madre della stessa (e nipote d (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) fosse premorta alla (omissis) prima o dopo la stipulazione delle polizze.

Come, infatti, chiarisce il già citato arresto delle Sezioni Unite, l'eventuale "premorienza di uno degli eredi del contraente, già designato tra i beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione" (tale doveva considerarsi, rispetto a (omissis) (omissis) la nipote "ex *sorore*" della stessa, ovvero (omissis) (omissis) comporta "non un effetto di accrescimento in favore dei restanti beneficiari, ma, stando l'assenza di una precisa disposizione sul punto ed in forza dell'assimilabilità dell'assicurazione a favore di terzo per il caso di morte alla categoria del contratto a favore di terzi, un subentro per «rappresentazione» in forza dell'art. 1412, secondo comma, cod. civ." (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, *cit.*).

Per contro, nel diverso caso in cui la morte della (omissis) abbia, addirittura, preceduto la stipulazione delle polizze, la (omissis) avrebbe, comunque, diritto agli indennizzi, e ciò perché i discendenti della (omissis) subentrerebbero – come



nuovamente ricavabile dal citato arresto delle Sezioni Unite – “nel luogo e nel grado della loro ascendente”, sicché costoro sarebbero “da intendere essi stessi come «eredi», tanto più agli effetti di cui all’art. 1920, secondo comma, cod. civ., e cioè al fine di individuare i creditori della prestazione assicurativa” (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, *cit.*).

9.2. Il terzo motivo è, invece, fondato.

9.2.1. Sul punto, deve muoversi dal rilievo che “i crediti di somme di denaro producono interessi *ipso iure* solo se liquidi ed esigibili”, e ciò ex “art. 1282 cod. civ., il quale ha esteso a tutti i tipi di crediti una regola in precedenza prevista dall’art. 41 del codice di commercio del 1882 per i soli crediti commerciali”, i cui lavori preparatori “rendono palese come i compilatori di quel testo normativo riposero ogni cura nell’evitare che la norma che si andava scrivendo potesse un giorno essere interpretata nel senso che anche i crediti illiquidi potessero produrre gli interessi c.d. corrispettivi (ovvero, con antica terminologia, «restaurativi»)” (così Cass. Sez. 3, sent. 12 settembre 2014, n. 19266).

Orbene, poiché la “liquidità del credito consiste nella sua determinatezza, ovvero nella sua determinabilità in base a parametri predefiniti ed oggettivi” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 19266 del 2014, *cit.*), deve constatarsi che i crediti spettanti agli “eredi legittimi” di (omissis) (omissis) beneficiari della polizza dalla stessa stipulata – divennero esigibili, da parte di costoro, dal momento della verifica dell’evento della morte, sicché gli interessi corrispettivi competevano loro senza che fosse rilevante stabilire come dovesse compiersi la ripartizione fra di essi. Dare rilievo al momento in cui si è avuta cognizione degli eredi significherebbe valorizzare una circostanza che, semmai, afferendo all’esecuzione di un pagamento esigibile, avrebbe



rilevanza con riferimento ad eventuale debenza di interessi moratori.

9.3. Il quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento del precedente.

10. In conclusione, la sentenza va cassata in relazione al terzo motivo di ricorso, rinviando alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto:

"nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli "eredi legittimi" come beneficiari comporta l'inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius".

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbito il quarto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello de L'Aquila, in diversa sezione e composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 19 aprile 2023.

Il Presidente
Raffaele FRASCA

